

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2000, N. 14

**NORME PER L'ACQUISTO DI QUOTE PARTECIPATIVE DEL CAPITALE
DELLA FINANZIARIA REGIONALE MARCHE SPA**

Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata all'acquisto di quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche s.p.a. cedute da soci pubblici e privati per un importo massimo pari a lire 3.000 milioni.

2. Alla copertura del presente onere si provvederà mediante l'utilizzo delle somme già previste dall'articolo 4, tab. F, della l.r. 11 maggio 1999, n. 7 (legge finanziaria 1999) e iscritte a carico del capitolo 3214201 del bilancio di previsione per l'anno 2000, che si renderanno disponibili per effetto dell'articolo 2.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Spese per l'acquisto di quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche s.p.a. cedute da soci pubblici e privati" lire 3.000 milioni.

Art. 2

1. L'articolo 10 della l.r. 23 febbraio 2000, n. 14 è abrogato.

IL PRESIDENTE
(Luigi Minardi)

